



Memoria dei FAI-Fondo Ambiente Italiano
nell'ambito dell'esame del ddl A.S. 119-1004-1034-1931-2012 – B
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"
Audizione in Commissione Ambiente del Senato
11 luglio 2017

In merito al ddl sulle Aree protette (S. 119-1004-1034-1931-2012-B), approvato dalla Camera, con modifiche, lo scorso 20 giugno, e trasmessa al Senato in data 23 giugno 2017, il FAI apprezza l'invito da parte del Relatore e l'ascolto di questa commissione con questa nuova audizione. Un evidente segnale di stima e desiderio di confronto con le associazioni di protezione ambientale per la ricerca di soluzioni ai nodi problematici che hanno scaldato il dibattito negli ultimi anni sulla riforma della Legge 394. Una legge quadro, storicamente tanto importante e tanto ricca, da non essere mai stata pienamente applicata.

Il FAI ha lavorato in sinergia e confronto costante con le altre associazioni, certi dell'importanza di un percorso di riforma della materia, per dare - nel merito delle tante questioni sollevate - il nostro contributo concentrandoci in particolare sulle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

Il FAI ricorda che nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati è stato accolto un importante emendamento in materia di autorizzazioni paesaggistiche. L'articolo 31 del testo approvato dalla Camera prevede infatti che i parchi debbano garantire, per svolgere le funzioni autorizzative in materia paesaggistica, strutture e personale qualificati ad assolvere tale compito. Una richiesta, questa, fortemente sostenuta dal FAI, in ossequio al parere espresso sul punto dall'Osservatorio Nazionale della Qualità del Paesaggio.

Tra le migliori apportate dalla riforma rientra l'obbligatorietà di valutazione ambientale strategica a cui verranno sottoposti i piani dei parchi; l'introduzione del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette; il superamento del meccanismo del silenzio-assenso nel rilascio del nulla osta; l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni di legge all'interno delle aree protette e, infine, il coinvolgimento maggiore del MiBacT e quindi una attenzione alle tematiche paesaggistiche.

Vi sono tuttavia alcune criticità ancora in essere. In particolare nel passaggio in Commissione Ambiente della Camera era stato introdotto un passaggio importante per la tutela delle aree protette: il divieto di svolgere attività di prospezione, ricerca estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. Passaggio che tuttavia è stato poi corretto, introducendo le parole "fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad essa strettamente conseguenti". Il FAI ritiene che sia necessario puntualizzare con precisione la natura delle parole "ad essa strettamente conseguenti", limitando le attività permesse a quelle di messa in sicurezza o manutenzione di pozzi esistenti, unitamente al ripristino ambientale; così come chiarito alla Camera dal Relatore, On. Borghi essere l'interpretazione da dare alla definizione. **Il FAI chiede al Senato di intervenire su questo passaggio (contenuto all'articolo 9) per non lasciare ambiguità nel testo.**

Sempre in relazione alle modifiche introdotte alla Camera, richiamiamo qui l'attenzione all'articolo 10, al nuovo comma 2, dove si prevede che per gli interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale gli enti locali possano - in presenza di un piano del parco vigente recepito negli strumenti urbanistici comunali - autorizzare direttamente tali interventi, lasciando al Parco facoltà di esprimere diniego entro 30 giorni. Certamente la previsione di adeguamento ai corretti strumenti di pianificazione lascia a questo passaggio il giusto respiro, tuttavia, in virtù dei dati recentemente pubblicati

da ISPRA sul consumo di suolo - dove si mostra come si continui a dissipare questa vitale risorsa anche all'interno delle aree protette - sarebbe importante valutare la portata di questo meccanismo, al fine di garantire la massima tutela.

Torniamo anche riproporre quanto già segnalato alla Camera in merito all'articolo 34, che novella la disciplina relativa alle Associazioni di Protezione Ambientale, demandando ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di individuazione delle organizzazioni. Riprendendo il parere espresso dalla XII Commissione "Affari Sociali" della Camera, si ritiene di dover allineare la normativa in materia al disposto della Riforma del Terzo settore (legge 106/2016). In questo senso, una dizione quale quella di "ente di protezione ambientale" consentirebbe di ricomprendere nel perimetro delle organizzazioni riconosciute come associazioni di protezione ambientale l'ampio novero di soggetti giuridici costituiti, come previsto dall'articolo 1 della legge 106/16 "per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Il FAI auspica pertanto che tale precisazione possa trovare una valutazione favorevole da parte del Parlamento nell'ambito dell'esame di un prossimo provvedimento normativo.

Infine, come richiamato da tutte le associazioni torniamo a chiedere che all'**art. 35**, Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, si preveda la possibilità - non solo di creare un unico parco del Delta - ma che questo possa avere natura di parco nazionale.

Emendamento proposto - A. S. 119-1004-1034-1931-2012 - B

Emendamento proposto art. 9

All'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 3.2, dopo le parole "ad esse strettamente conseguenti", aggiungere le seguenti: "ossia le attività di messa in sicurezza o manutenzione di pozzi esistenti, unitamente al ripristino ambientale".

Emendamento proposto art. 10

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole "entro 30 giorni" con le parole "entro 90 giorni".

Emendamento proposto art. 34

All'articolo 34, comma 1, lettera b), capoverso "Art. 13", comma 1, dopo le parole "del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" aggiungere le seguenti: ", tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,"